



ORDINANZA SINDACALE N. n. 6 del 14/06/2021

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER L'ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE O MENO CONTENUTE IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO PRESSO GLI ESERCIZI DI VICINATO, PRESSO LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, DAL GIORNO 14 GIUGNO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021. .

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 54, cc. 4 e 4 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico degli Enti locali al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

Come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, si verificano episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti in ore serali e notturne, causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti;

Il consumo smodato di alcool comporta conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume, ma è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti degeneri che sfociano, sovente, in una tendenziale aggressività verso il prossimo;

Stanti le reiterate segnalazioni di cittadini residenti che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

Che il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (esclusi i plateatici dei pubblici esercizi) colpisce in particolar modo le persone dedite all'assunzione smodata di alcool che si approvvigionano negli esercizi ove tali bevande sono disponibili a basso prezzo, per poi radunarsi su aree pubbliche e consumarle spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso;

Che l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze dell'Ordine, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all'eliminazione dei fattori che determinano nella zona quella situazione di grave degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per la sicurezza dei cittadini;

Visti:

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Ritenuto altresì opportuno:

- richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:
 - manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);
 - causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza;
 - abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
 - compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
 - detenere dalle ore 22.00 alle ore 08.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo;
- rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

ORDINA

Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo dal giorno 14 Giugno 2021 al giorno 30 Settembre 2021:

- a) è vietata in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, compresi quelli su area pubblica, dalle ore 20:00 fino alla chiusura dell'esercizio di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie o confezioni di vetro;
- b) dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro; nonché attraverso distributori automatici;
- c) dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo è fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette ad uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in

contenitori di vetro. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi durante l'orario di apertura.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/1981.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. è il Comandante della Polizia locale di Corsico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Questura di Milano, ai Comandi Provinciali e Locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale di Corsico e alle Associazioni di Categoria.

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Il Corpo di Polizia Locale di Corsico e le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

**Sottoscritta dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)
con firma digitale**